



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo

Prot. N.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Originale

N° 63 del 28/03/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE**

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 28 (ventotto) del mese di marzo alle ore 16,30,
nella Civica Residenza,

la Dr.ssa MARCELLA Conversano, Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto Decreto del
Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15/11/2011, n. 266,

assistito dal Segretario Generale dott.ssa PATRIZIA SCARAMAZZA,

assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla
materia indicata in oggetto, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del
Territorio che ha curato l'istruttoria della pratica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/1999 è stato approvato il “Regolamento Comunale per la Protezione Civile”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 20/06/2001 con la quale viene approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il suddetto regolamento sulla base delle nuove esigenze sopraggiunte nel frattempo e al fine di adeguarlo alle linee guida suggerite dalla Regione Marche in materia di Volontariato di Protezione Civile;

LETTA l'allegata bozza di regolamento elaborata dal competente ufficio in sostituzione dell'attuale vigente;

RITENUTA meritevole di approvazione sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n.2 del 19/01/2000 ed integrato con delibera di C.C. n. 18 del 14/03/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere con atto di Consiglio Comunale all'approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile in sostituzione di quello già approvato con delibera del C.C. n.55 del 20/06/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18\08\2000 n. 267 dal Dirigente del 5° Settore in merito alla sola regolarità tecnica dal momento che l'approvazione del presente atto non comporta impegno economico per l'ente;

ASSUNTI i poteri del Consiglio comunale, a seguito del D.P.R. datato 19.10.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15.11.2011, con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio comunale del Comune di Porto San Giorgio e nominato il Commissario Straordinario al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile costituito da n. 15 (quindici) articoli.
- 2) **DI DICHIARARE** decaduta la validità del precedente Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile approvato con delibera del C.C. n.55 del 20/06/2001.
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento sul sito WEB del Comune nella sezione Regolamenti.

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del Decreto Legislativo 18\08\2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
MARCELLA CONVERSANO

Il Segretario Generale
PATRIZIA SCARAMAZZA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio in data 30 marzo 2012 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 T.U. n. 267/2000 (n. prot. _____);

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
PATRIZIA SCARAMAZZA

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Il Segretario Generale
PATRIZIA SCARAMAZZA



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di Fermo)

GRUPPO DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

Art. 1

(Costituzione del gruppo comunale)

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di Porto San Giorgio. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2

(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 3

(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5 (Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 (Operatività del gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 (Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8 **(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9 **(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10 **(Addestramento e materiali)**

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11
(Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.